

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 477)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato del **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per il Coordinamento Interno delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1984

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983

ONOREVOLI SENATORI. — Con decisione numero 1/67 del 21 febbraio 1967 la CECA ebbe ad instaurare un sistema particolare di aiuto a favore delle imprese carbonifere comunitarie fondato su un regime multilaterale di compensazione, in guisa da ripartire tra gli Stati membri gli oneri derivanti dall'erogazione di provvidenze per le consegne intracomunitarie di coke e di carbo-

ne da coke, destinate alla siderurgia della Comunità.

Tale disciplina, stabilita in origine per il biennio 1967-1968, venne successivamente prorogata per il 1969 con decisione 2177/68 in data 27 dicembre 1968: il contributo italiano, fissato in un massimo di lire 1.155 milioni per ciascuno degli anni considerati, venne erogato in forza della legge 24 dicem-

bre 1969, n. 978, per gli anni 1967 e 1968 e, quanto al 1969, con legge 25 maggio 1970, n. 375.

Con decisione 1/70/CECA del 19 dicembre 1969, la Commissione delle Comunità europee, perdurando le difficoltà di approvvigionamento di carbone da coke e di coke, ha istituito un ulteriore sistema comunitario di aiuti per detti prodotti, specificamente destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972.

Secondo tale sistema, che prevedeva anche un contributo a carico della CECA, l'Italia era tenuta a versare un contributo massimo di lire 850 milioni per il 1970, di lire 680 milioni per il 1971 e di lire 510 milioni per il 1972: la spesa relativa è stata autorizzata con legge 19 luglio 1971, n. 554.

Con decisione 287/73/CECA del 25 luglio 1973 la Commissione delle Comunità europee, considerata la situazione del mercato carbonifero, ha nuovamente istituito un sistema di aiuti al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia comunitaria per gli anni dal 1973 al 1978. Tale decisione, che prevedeva sovvenzioni a carico degli Stati membri, della CECA e dell'industria siderurgica, impegnava l'Italia a versare un contributo massimo di lire 2.985 milioni così ripartito:

per il 1973, lire 705 milioni;  
per il 1974, lire 630 milioni;

per il 1975, lire 555 milioni;  
per il 1976, lire 555 milioni;  
per il 1977, lire 307,5 milioni;  
per il 1978, lire 232,5 milioni.

La spesa relativa è stata autorizzata con legge 11 marzo 1975, n. 71.

Con decisione n. 1613/77/CECA del 15 luglio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 20 luglio 1977) è stata modificata la decisione 287/73/CECA sopracitata, prorogando il sistema di aiuti per l'anno 1979. In applicazione di tale proroga per l'anno 1979 è stato posto a carico dell'Italia un contributo di 936.840 unità di conto europeo.

Con la decisione n. 3058/79/CECA della Commissione il regime di aiuto è stato ulteriormente modificato e prorogato, imponendo all'Italia un contributo globale di 3 milioni di unità di conto europeo per gli anni 1980 e 1981.

Infine con decisione n. 896/82/CECA della Commissione il regime di aiuto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1983.

In base all'apposito accantonamento disposto dal Ministero del tesoro per provvedere all'impegno assunto, è stato predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad autorizzare la spesa complessiva di lire 16.400 milioni quale contributo italiano per il quinquennio 1979-1983.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È autorizzata la spesa di lire 16.400 milioni, quale contributo posto a carico dell'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettivamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attuazione delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 287/73/CECA, n. 1613/77/CECA e n. 896/82/CECA.

Al complessivo onere, valutato in lire 16.400 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 4.500 milioni, l'apposito stanziamento e, quanto a lire 11.900 milioni, parte dell'accantonamento predisposto per il traforo del Monte Croce Carnico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.